

COMUNE DI SARCEDO



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DEI CITTADINI ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Recepimento della riforma ISEE DPCM n. 159/2013

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 11 DEL 12.04.2017

LEGENDA

Si intende per:

♦ **I.S.E.E.:** l'indicatore della situazione economica equivalente. L'ISEE è l'indicatore che valuta la situazione economica delle famiglie e tiene conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e di una scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche.

L'ISEE, inoltre, tiene conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore ad esempio per i nuclei con tre o più figli o per i nuclei con persone con disabilità e/o non autosufficienti.

♦ **Scala di equivalenza:** la scala di cui all'allegato 1 del del D.P.C.M. 159/2013

La legge e gli altri atti normativi dello Stato stabiliscono le modalità per la presentazione della DSU ed i criteri per il calcolo dell'ISEE.

♦ **Dichiarazione sostitutiva unica:** la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013.

DSU: la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate.

Le informazioni contenute nella DSU sono in parte auto dichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle Entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell'INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall'INPS).

Per le parti auto dichiarate, un solo soggetto compila la DSU, definito dichiarante, che si assume la responsabilità, anche penale, di quanto in essa dichiara.

La DSU serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

♦ **Patrimonio mobiliare:** i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;

♦ **Nucleo familiare:** il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;

♦ **Prestazioni sociali:** si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

♦ **Prestazioni sociali agevolate:** prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

♦ **Prestazioni agevolate di natura sociosanitari:** prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti: di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio; di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio; atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

ART. 1
OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina i criteri per l'erogazione del sistema integrato di interventi e servizi alle persone e famiglie, organizzati dal Comune nell'ambito delle competenze istituzionali previste dalle normative vigenti e in particolare dal Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 128" e s.m.i. e dalla Legge 8.11.2000 n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e s.m.i..

Il presente regolamento recepisce il D.P.C.M. n. 159/2013, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e s.m.i..

Il presente regolamento abroga il precedente.

ART. 2
OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI OVVERO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Il Comune contrasta gli stati di bisogno e di emarginazione determinati da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia o inadeguatezza di reddito, attraverso percorsi personalizzati che tendono, nel rispetto dell'autodeterminazione di ciascuno, al contenimento del disagio, all'acquisizione di pari opportunità tra i cittadini e al superamento della dipendenza assistenziale, in coerenza con gli artt. 2,3 e 38 della Costituzione.

Il Comune persegue l'obiettivo di eliminare situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti l'assetto dei servizi socio-assistenziali, svolge compiti di organizzazione e di gestione dei servizi socio-assistenziali nell'intento di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita, di studio e di lavoro;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze;
- recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- sostenere la persona e le famiglie;
- promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita;

- riconoscere il bisogno di aiuto e il diritto di inserimento sociale;
- contrastare l'esclusione sociale e promuovere l'inclusione sociale.

ART. 3

DESTINATARI

Gli interventi e i servizi sociali oggetto del presente regolamento sono messi a disposizione dei cittadini iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Sarcedo ed in particolare di coloro che versino in stato di bisogno o siano venuti a trovarsi in situazioni di rischio e/o di emarginazione.

ART. 4

FINANZIAMENTO E COMPITI GESTIONALI

Il finanziamento degli interventi e servizi sociali avviene in base alle disponibilità di bilancio e ai contributi erogati da altri Enti.

Tutti gli atti gestionali relativi agli interventi disciplinati secondo il presente regolamento spettano al Responsabile competente o f.f. sulla base degli stanziamenti, degli indirizzi e dei criteri prefissati dagli organi politici. L'istruttoria relativa ai singoli casi è redatta dall'Assistente sociale comunale nella veste di Responsabile del procedimento.

ART. 5

CRITERIO PER LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI, AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

La situazione sociale e familiare di coloro che richiedono interventi o servizi sociali è valutata nel suo complesso dall'Assistente Sociale comunale e concorre alla formulazione del progetto generale a favore del soggetto richiedente, di cui al successivo art. 8.

La situazione economica di coloro che richiedono interventi o servizi sociali ovvero prestazioni sociali agevolate è determinata sulla base delle valutazioni di cui al precedente paragrafo e in base all'ISEE ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE" e s.m.i..

Le prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE sono riportate nelle schede dei servizi di cui al successivo articolo del presente Regolamento e fanno parte dell'elenco contemplato nella Tabella 1 allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE"* e s.m.i..

La Giunta Comunale stabilisce, con le citate schede di servizio, le modalità ed i limiti per la compartecipazione alla spesa da parte dell'utente e di eventuali parenti tenuti agli alimenti.

ART. 6

APPROVAZIONE SCHEDE DEI SERVIZI

La Giunta Comunale con propria deliberazione approva gli interventi facenti capo ai Servizi Sociali definendone gli obiettivi, i destinatari, le procedure, le modalità di esecuzione, la modulistica e la documentazione richiesta per l'accesso.

La deliberazione di cui al paragrafo precedente è inviata per conoscenza a tutti i capigruppo consiliari.

Nella deliberazione sono previste le modalità con le quali la stessa Giunta Comunale definisce la soglia di natura economica riferita all'ISEE di cui al precedente art. 5 per l'accesso gratuito al servizio o per le eventuali contribuzioni dell'utente e dei tenuti agli alimenti.

ART. 7

PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI

I procedimenti volti all'individuazione dei soggetti aventi diritto a fruire dei servizi contemplati nel presente regolamento sono adottati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di snellimento dell'attività amministrativa, con ricorso all'istituto dell'autocertificazione e dell'acquisizione diretta di documenti tra pubbliche amministrazioni.

Il Responsabile competente o f.f. si avvale del Responsabile del procedimento, ossia dell'Assistente sociale comunale, alla quale è assegnata la responsabilità dell'istruttoria in base alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Eseguita l'istruttoria, l'Assistente Sociale predispone una dettagliata relazione e la trasmette al Responsabile competente o f.f. per l'emanazione del provvedimento. I soggetti interessati possono rivolgersi in qualsiasi momento all'Assistente Sociale per conoscere lo stato della pratica e per ogni altra informazione attinente.

La raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati personali inerenti i servizi e le prestazioni oggetto del presente regolamento avvengono nell'osservanza delle disposizioni di legge che determinano la tutela della riservatezza.

ART. 8

ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI E PROCEDURE

La richiesta per ottenere interventi e servizi sociali ovvero prestazioni sociali agevolate va presentata all'Ufficio Servizi Sociali comunale.

Ogni richiesta deve essere valutata dal Responsabile del procedimento (Assistente Sociale) che propone con apposita relazione istruttoria al Responsabile o f.f. il progetto generale per superare lo stato di bisogno e le fasi per attuarlo.

Il progetto prevede opportune verifiche, anche periodiche.

Il Responsabile o f.f., dopo aver esaminato la domanda del cittadino, la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento - stesa attenendosi al presente regolamento e al dispositivo delle schede dei singoli servizi previste dal precedente articolo 6 – determina con proprio atto l'erogazione della prestazione sociale e le condizioni della medesima.

ART. 9

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'ufficio servizi sociali opera il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dalla normativa nazionale di riferimento.

Gli incaricati sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

ART. 10

IL RAPPORTO CON IL CITTADINO – TRASPARENZA

I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.

L'ufficio dei servizi sociali garantisce l'informazione in merito al sistema dei servizi sociali e dei servizi socio-sanitari ed educativi.

In particolare il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, si pone l'obiettivo di:

- contribuire alla divulgazione di informazioni utili alla cittadinanza;
- fornire a tutti gli operatori informazioni aggiornate;
- contribuire a mantenere un raccordo efficace con i cittadini.

Le attività sopra elencate concorrono alla realizzazione in campo sociale della cosiddetta "Amministrazione trasparente" di cui al D. Lsg. n. 33/2013 e s.m.i..

ART. 11

ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti riguardanti le prestazioni sociali è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dalle norme e da specifici regolamenti.

ART. 12

CONTROLLI

Il Comune di Sarcedo esegue controlli a campione e mirati sulla veridicità della situazione sociale e familiare dichiarata e sui dati dell'attestazione ISEE presentata dal soggetto interessato per l'accesso ai Servizi Sociali. Il Comune, fatte salve le responsabilità anche penali dei soggetti richiedenti, procede immediatamente alla sospensione e alla revoca del beneficio concesso, nonché al recupero del credito corrispondente alle prestazioni/servizi indebitamente resi, nel caso in cui i controlli eseguiti evidenzino irregolarità imputabili ai soggetti interessati.

ART. 13

RAPPORTI CON LA GUARDIA DI FINANZA E CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, al fine dell'effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con il Ministero delle Finanze e/o la Guardia di Finanza.

Gli uffici che erogano prestazioni sociali agevolate procedono alla revoca del beneficio e all'eventuale sanzione amministrativa anche in caso di non corrispondenza tra quanto indicato

formalmente dai beneficiari delle prestazioni nella DSU e quanto accertato in sede di controllo sostanziale dalla Guardia di Finanza.

ART. 14
RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

* tabella 1 "**ELENCO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, CONDIZIONATE ALL'ISEE**" allegata al DM del lavoro e delle politiche sociali 8 marzo 2013 "definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE"

INDICE

LEGENDA

- ART. 1** - OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2** - OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI OVVERO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
- ART. 3** - DESTINATARI
- ART. 4** - FINANZIAMENTO E COMPITI GESTIONALI
- ART. 5** - CRITERIO PER LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI, AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
- ART. 6** - APPROVAZIONE SCHEDE DEI SERVIZI
- ART. 7** - PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI
- ART. 8** - ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI E PROCEDURE
- ART. 9** - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 10** - IL RAPPORTO CON IL CITTADINO - TRASPARENZA
- ART. 11** - ACCESSO AGLI ATTI
- ART. 12** - CONTROLLI
- ART. 13** - RAPPORTI CON LA GUARDIA DI FINANZA E CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE
- ART. 14** - RINVIO